

LUOGHI DI LAVORO

(TITOLO II D.LGS 626/94)

Si intendono per luogo di lavoro:

i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS 626/94 (titolo II)

D.LGS 242/96 (correttivo D.lgs 626/94)

D.P.R. 303/56 (capo I)

D.P.R. 547/55 (titolo II)

Regolamento Locale Igiene Tipo (ex art. 53 della L.R. 26/10/81 n.64)

ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE

Nelle aziende con più di 5 lavoratori o in quelle in cui si eseguono lavorazioni indicate nell' art. 33 (D.P.R 303/56):

- altezza non inferiore a m. 3
- cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore
- ogni lavoratore deve disporre di una superficie di almeno mq. 2
- per gli uffici l'altezza è individuata dalla normativa urbanistica vigente

D.M. 14 marzo 2001

Criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici (G.U. 13 aprile 2001, n. 87)

E' perseguita l'ottimizzazione degli spazi rapportandoli alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate.

Sono definiti i parametri per la determinazione degli standard ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale.

PARETI

Le vetrate e le pareti traslucide devono essere adeguatamente segnalate; la loro composizione deve essere tale che, in caso di rottura, i dipendenti non subiscano conseguenze.

PAVIMENTI

I pavimenti degli ambienti di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

I pavimenti bagnati o imbrattati di sostanze scivolose devono essere puliti ed asciugati al più presto in quanto possono essere causa di caduta, occorre mantenerli asciutti con sostanze assorbenti o eventualmente applicando materiali antiscivolo

VIE DI CIRCOLAZIONE PAVIMENTI E PASSAGGI

Nei corridoi o altre zone di passaggio *non dovrebbero* esservi gradini o dislivelli; se esistono devono essere messi in evidenza con appositi segnali ed essere costantemente ben illuminati

Le zone di pericolo e di passaggio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile

MICROCLIMA

Si intende l'insieme di quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che determina il cosiddetto *benessere termico*.

Il benessere termico rappresenta lo stato di piena soddisfazione del soggetto nei confronti dell'ambiente termico.

I fattori che entrano in gioco nel determinare il benessere termico sono:

- temperatura dell'aria
- umidità relativa
- ventilazione
- calore radiante
- dispendio energetico
- resistenza termica del vestiario

VENTILAZIONE E MICROCLIMA

Secondo la normativa vigente:

i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche con impianti di areazione

la temperatura dei locali deve essere adeguata al tipo di lavoro, tenendo conto anche degli sforzi fisici impiegati

locali di riposo, servizi igienici, mense, devono avere temperatura e ricambi d'aria adeguati

Il microclima negli uffici dipende:

- numero e dislocazione di porte e finestre
- caratteristiche costruttive dei locali
- modello di impianto di riscaldamento o di climatizzazione
- uso e manutenzione di tali impianti

La zona di benessere termico per lavori di tipo sedentario e con vestiario normalmente in uso

ESTATE
tra 19 e 24°C
(raccomandata 22°C)

INVERNO
tra 17,5 e 21,5°C
(raccomandata 19,5)

Umidità relativa tra 40 e 60%

Velocità dell'aria inferiore a 0,2 m/sec

La variazione dei diversi parametri microclimatici può avere diverse conseguenze

ESEMPIO

Temp. > 23° con umidità relativa < 30%



tumefazione delle mucose delle vie respiratorie che diventano estremamente sensibili con difficoltà a espellere il particolato inspirato

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, questo deve essere sempre mantenuto funzionante; ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo.

Se sono utilizzati impianti di condizionamento, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosi

ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità dei lavoratori e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori

NORME:

(ergonomia della visione, illuminazione artificiale)

- Regolamento Locale Igiene Tipo
(ex art. 53 della L.R. 26/10/81 n. 64)

- NORME UNI
UNI EN 1838:'00, UNI 10380:'94, UNI 10530:'97

UFFICI	ILLUMINAMENTO DI ESERCIZIO lx (valore medio)	TONALITA' DI COLORE
Uffici generici, dattilografia, sale computer	300-500-750	Luce bianco calda Luce bianco neutra
Uffici per disegnatori e per progettazione	500-750-1000	Luce bianco calda Luce bianco neutra
Sale riunioni	300-500-750	Luce bianco calda Luce bianco neutra

IMPIANTO ELETTRICO

Tutti gli impianti elettrici, in tutte le loro parti (dalle cabine al quadro, dai fili e cavi alle prese, dalle spine agli interruttori), devono essere conformi alle norme CEI, costruiti in modo tale da impedire qualsiasi contatto accidentale con elementi sotto tensione e devono essere oggetto di accurata manutenzione

L'impianto elettrico deve essere installato a regola d'arte utilizzando materiali costruiti a regola d'arte. L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della Legge 46/90.

L'impianto di messa a terra deve essere verificato periodicamente, normalmente ogni 5 anni, in casi specifici ogni 2 anni (ambienti a maggior rischio incendio).

APPARECCHIATURE E MACCHINARI DA UFFICIO

Per tutte le attrezzature di lavoro, i lavoratori devono disporre di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza.

Evitare che i cavi di alimentazione di tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche siano volanti; per gli interventi di manutenzione o riparazione evitare il "fai da te".

APPARECCHIATURE E MACCHINARI DA UFFICIO

Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi e ben aerati.

Nei locali dove vengono utilizzati i computer è consigliabile l'uso di dispositivi di oscuramento regolabili alle finestre e alle vetrate

SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE

Le principali norme a cui deve attenersi chi costruisce, installa o utilizza una macchina o un impianto sono:

D.P.R. 547/55 "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

Norme di buona tecnica specifiche (UNI, CEI) in particolare vanno segnalate la norme: UNI EN 292/1 e 2, UNI EN 294

D.Lgs 626/94 e s.m.i. (artt. 6, 32 e 35)

DPR 459/96 (direttiva macchine)

LOCALI DI RIPOSO

Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo.

Nei locali di riposo devono essere protetti i non fumatori dai rischi del fumo

Le donne incinte e in allattamento devono avere la possibilità di riposare in posizione distesa e in condizioni appropriate

SPOGLIATOI E ARMADIETTI

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi (dipendenti superiori a 5)

Gli spogliatoi devono essere aerati, illuminati, riscaldati e muniti di sedili

Qualora i lavoratori svolgano attività particolarmente insudicianti o con l'utilizzo di sostanze pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli privati

DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE

E' vietato installare distributori di alimenti e bevande in luoghi di lavoro insudicianti e/o dove avvengono emissioni di polveri, gas o vapori

GABINETTI E LAVABI

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi

I gabinetti devono essere separati per donne e uomini se i lavoratori sono più di dieci.

- 1 wc + antibagno + 1 lavabo fino a 3 lav.
- 2 wc + antibagno + 2 lavabi fino a 10 lav.
- 3 wc + antibagno + lavabi + spogliatoi da 10 a 40 lav.
- 1 wc ulteriore ogni 30 lavoratori

DOCCE

Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione quando il tipo di attività lo esige

Devono essere previste docce separate per donne e uomini

Almeno 1 doccia con antidoccia, divise per sesso, ogni 20 potenziali utilizzatori contemporanei (Reg. Loc. Ig. Tipo.)

IGIENE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 32 D.LGS 626/94)

SEMINTERRATI

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o seminterrati.

E' possibile, in deroga, adibire tali locali al lavoro se si provvede con mezzi idonei ad un' adeguata aerazione, illuminazione e umidità.

RADON

Il radon è un gas radioattivo naturale presente nel sottosuolo.

E' un gas inerte e come tale tende a diffondere in modo continuo attraverso la superficie terrestre.

Per quanto riguarda le attività lavorative in:

TUNNEL SOTTOVIE CATACOMBE GROTTI **LUOGHI DI LAVORO SOTTERRANEI,**

è scattato da marzo 2002 per il datore di lavoro l'obbligo di far effettuare misurazioni di radon in termini di concentrazioni medie annuali; il datore di lavoro ha due anni di tempo per ottemperare (art. 10-ter, comma 1 del D.Lgs 230/95 e art 37 commi 2 e 4 del D.Lgs 241/2000).

In assenza delle linee guida previste dall'art. 10-septies, le regioni hanno proposto proprie linee guida per le misure del radon nei luoghi di lavoro sotterranei divulgate nel febbraio scorso.

AMBIENTE SOTTERRANEO

Le "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" approvate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province Autonome il 6 febbraio 2003 definiscono ambiente sotterraneo:

locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.

PORTATORI DI HANDICAP

Gli ambienti di lavoro devono essere strutturati in modo tale da considerare eventuali portatori di handicap ed in particolare devono essere presi in considerazione: scale, porte, bagni e postazioni di lavoro (art. 30 D.Lgs 626/94).

SEGNALETICA DI SICUREZZA

D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493

VIE E USCITE DI EMERGENZA

Le porte delle uscite di emergenza **non** devono essere chiuse a chiave e devono aprirsi nel verso dell'esodo

Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguate a:

- dimensione dei luoghi di lavoro
- loro ubicazione e destinazione d'uso

- attrezzature installate
- numero massimo di persone che possono essere presenti

VIE E USCITE DI EMERGENZA

Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica

Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.